



COMUNE DI RODI' MILICI
PROVINCIA DI MESSINA

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 13 della L.R. n. 10 del 30/4/91).

Il presente regolamento:

E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/2005 con deliberazione n. 12, pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/05/2005 al 17/05/2005.

E' entrato in vigore il giorno 13/05/2005

COMUNE DI RODI' MILICI

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 13 della L.R. n. 10 del 30/4/91).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e finalità.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici e servizi, che il Comune potrà concedere a persone o ad Enti pubblici, ad associazioni ed organismi privati, senza scopo di lucro, operanti sul territorio del Comune di Rodi Milici. Stabilisce, altresì, i criteri da adottare per la compilazione delle graduatorie per erogare servizi ad anziani, inabili, minori e cittadini in difficoltà.

ART. 2

Settori di intervento

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazione di denaro o in prestazioni finalizzate nell'ambito dei settori appresso indicati:

- a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (Attività dirette alla prevenzione ed alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della

tossicodipendenza, dei disoccupati, dei bisognosi, degli anziani, degli stranieri, ecc, nonché iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato)

- b) ASSISTENZA SCOLASTICA (Interventi nell'area scolastica);
- c) ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO;
- d) ATTIVITA' CULTURALI ed EDUCATIVE nei settori musicale, teatrale, concorsuale, del tempo libero, storico - archivistico - bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali, nonché sensibilizzazione sulle tematiche della pace;
- e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO;
- f) TUTELA DELL'AMBIENTE;
- g) PROTEZIONE CIVILE;
- h) ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONI LOCALI;

ART. 3

Definizioni.

Ai soli fini del presente regolamento si intende:

per **sovvenzione** il finanziamento, totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, di studio, ecc., aventi rilevante entità o importanza per i cittadini (rientrano ad esempio in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'analisi delle necessità delle persone anziane o portatrici di handicap, le attività di studio e ricerca per la diagnosi e cura delle malattie);

per **contributo** si intende la corresponsione " una tantum" di somme a fondo perduto, che costituiscano concorso nella spesa e non copertura totale della stessa, finalizzata al raggiungimento di scopi sociali;

per **patrocinio** si intende la partecipazione dell'Amministrazione Comunale ad una iniziativa senza concessione di denaro, ma mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni e servizi e mediante la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni;

per **attribuzione di vantaggi economici** si intende la fruizione di un bene dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce i patrocini e l'uso del logo dell'Ente senza concessioni di denaro;

per **concessione di sussidi ed ausili finanziari** si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della

personalità del cittadino, come contemplato dall'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" un intervento "una tantum" atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie.

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale e dei relativi allegati, l'Amministrazione individua e ripartisce le risorse da destinare all'erogazione dei contributi.

ART. 4

Individuazione dei destinatari. Criteri e durata dei benefici.

I beneficiari debbono essere residenti nel Comune Rodi Milici o ivi aventi sede legale ed operativa da almeno un anno e l'attività svolta nell'ambito comunale deve essere di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del paese.

Possono beneficiare dei contributi anche Enti ed associazioni aventi sede fuori dal territorio comunale, a condizione che le iniziative proposte si realizzino nell'interesse del territorio e con il coinvolgimento della popolazione locale.

L'entità dei benefici, il numero limite dei beneficiari e la tipologia vengono stabiliti ogni anno contestualmente all'approvazione del bilancio comunale, nell'ambito della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio.

In attesa dell'approvazione del bilancio, l'assistenza economica nelle sue varie forme, ed i finanziamenti alle scuole, ed alle Associazioni Sportive possono essere erogati, nella misura di 1/12 mensile rispetto alla somma programmata nell'anno precedente.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al fine di ottenere i benefici di cui al precedente art. 2 ed i tempi dell'istruttoria e della concessione delle sovvenzioni, dei contributi e delle richieste d'inserimento nelle varie graduatorie, variano per i singoli benefici e come tali vengono indicati appresso.

Le istanze vanno indirizzate al Sindaco o all'Assessore al ramo.

TITOLO II

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E PATROCINIO

ART. 5

Soggetti beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi.

Il Comune può concedere sovvenzioni a:

- a) enti pubblici o privati e ad organizzazioni e/o associazioni che hanno finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, società sportive, scuole ed istituti d'istruzione e cultura, al fine di assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività purché con finalità e interesse pubblico coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune;
- b) Agli stessi soggetti sopra esposti e per le stesse finalità possono essere concessi contributi e prestazioni finalizzate all'organizzazione ed allo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative d'interesse pubblico.

Può concedere, se richiesto, il "Patrocinio" nella fattispecie di agevolazioni consentite dalla legge in materia di pubbliche affissioni per le manifestazioni che hanno attinenza con le finalità e con i programmi dell'Amministrazione Comunale. Onere per il richiedente è la dicitura d'apporre sui manifesti "Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Rodì Milici".

ART. 6

Contributi a società sportive

I contributi debbono essere erogati solo a quelle società che promuovono attività professionistiche e dilettantistiche a favore dei giovani nel territorio Comunale, che operano da almeno un anno rispetto al termine fissato per la presentazione dell'istanza e nel cui statuto sia espressamente escluso lo scopo di lucro.

L'istanza deve pervenire compilata su modello predisposto dall'ufficio competente, corredata dalla documentazione appresso indicata:

- 1) Copia atto costitutivo;
- 2) Copia statuto;

- 3) Autocertificazione a firma del Presidente, Legale Rappresentante della società attestante che la società:
 - a) Ha una gestione economica finanziaria sottoposta al controllo di organi statutari;
 - b) Opera nel territorio da almeno un anno con attività di apprezzabile valore;
 - c) Dispone di adeguata attrezzatura, idonea organizzazione e sufficiente capacità finanziaria;
 - d) Riceve o meno contributi da altre fonti ed in caso affermativo attestarne l'entità e la provenienza;
 - e) Non ha fini di lucro né di propaganda politica - partitica;
- 4) Relazione e calendario delle attività da svolgere;
- 5) Bilancio preventivo sulle attività da realizzare;
- 6) Ultimo bilancio consuntivo o analogo documento contabile da cui si possono evidenziare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente;
- 7) Elenco delle strutture di cui la società ha disposto per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel proprio programma;
- 8) Elenco nominativo degli atleti che hanno partecipato in ciascuna disciplina vidimato dall'ente sportivo cui la società è affiliata;
- 9) Attestato di affiliazione all'ente sportivo o ente di promozione sportiva;
- 10) Elenco nominativo degli atleti nuovi iscritti da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, vidimato dall'ente sportivo cui la società è affiliata.

Le società che nell'anno precedente hanno beneficiato di contributo sono esonerate dalla presentazione della documentazione di cui ai punti 1 e 2.

L'ufficio competente, ricevute le istanze, entro sessanta giorni, informa la società dell'idoneità o meno della documentazione. L'ammontare del contributo viene determinato sulla base delle spese indicate nell'ultimo conto consuntivo e del programma dell'anno per cui si chiede il contributo, fino ad un importo massimo del 50% di esso, subordinato, comunque, alla disponibilità esistente in bilancio al capitolo specifico. Nel caso di esiguità di fondi, detta percentuale verrà ridotta di quanto necessario per soddisfare le richieste di tutte le società ritenute idonee.

L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, un primo acconto entro il mese di luglio dell'anno cui si riferisce la richiesta, a condizione che la società entro il 31 gennaio abbia già presentato elenco nominativo degli atleti che partecipano alle attività, ed il saldo entro dicembre a presentazione del conto consuntivo e sempre che gli obiettivi siano stati raggiunti almeno all'80%.

Le Associazioni devono dedicare, ciascuno nelle proprie discipline sportive, due ore settimanali di allenamenti per categorie di minori, portatori di handicap ed anziani i cui nominativi saranno trasmessi dai servizi sociali ed a fine anno concludere con dei saggi.

ART. 7

Contributi per manifestazioni.

Possono essere erogati contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo e delle feste religiose ad Enti morali, parrocchie ed associazioni che operano nel settore.

I documenti da allegare alla domanda sono:

- 1) Copia atto costitutivo;
- 2) Copia statuto;
- 3) Autocertificazione a firma del legale rappresentante attestante che:
 - a) la gestione economica finanziaria è sottoposta al controllo di organi statutari;
 - b) il richiedente opera nel territorio comunale da almeno un anno;
 - c) dispone di adeguate attrezzature, idonea organizzazione e sufficiente capacità finanziaria;
 - d) riceve o meno contributi da altre fonti ed in caso affermativo attestarne l'entità e la provenienza;
 - e) non ha finalità di propaganda politica.
- 4) Relazione sulle attività da svolgere con relativa previsione di spesa;
- 5) Ultimo bilancio consuntivo od analogo documento contabile da cui si evidenziano i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente;

L'ufficio competente, entro trenta giorni dall'esecutività del Bilancio di previsione, comunica al richiedente se l'istanza è stata accolta o meno;

L'ammontare del contributo non può superare il 50% della spesa prevista ed è, comunque, subordinato alla disponibilità esistente in bilancio al capitolo specifico. Nel caso di esiguità dei fondi detta percentuale verrà ridotta di quanto necessario per soddisfare tutte le richieste pervenute e ritenute idonee.

L'erogazione del contributo assegnato avviene in due soluzioni un primo acconto entro sessanta giorni dalla disponibilità dei fondi stanziati per l'anno in cui è stata fatta la richiesta ed il saldo entro 50 giorni dalla presentazione del conto consuntivo.

Per eventuali manifestazioni non inserite nel programma allegato all'istanza di contributo, può venire erogato un contributo forfetario a consuntivo, debitamente documentato, della manifestazione stessa ed in rapporto all'importanza

ART. 8

Enti ed Associazioni religiose

Possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socio educativo e di aggregazione giovanile.

Le istanze dovranno pervenire con le stesse modalità descritte all'art. 6. L'entità del contributo viene stabilita nell'ambito del bilancio di previsione. L'erogazione del contributo viene concesso con le stesse modalità di cui all'art. 6.

ART. 9

Contributi nel settore scolastico

Ogni anno possono venire erogati contributi a tutte le scuole pubbliche che operano nel territorio di Rodi Milici, al fine di concorrere al perseguimento dell'obiettivo dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria ed al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole pubbliche.

L'entità del finanziamento da assegnare alle varie scuole, in proporzione al numero degli alunni, delle aule speciali e dei laboratori esistenti e funzionanti in ciascuna Istituzione, viene stabilito annualmente nella relazione previsionale e programmatica.

Entro i 30 giorni successivi all'esecutività del Bilancio di previsione, viene erogata la somma del finanziamento stanziato per l'anno di competenza.

I finanziamenti erogati debbono essere iscritti nei rispettivi bilanci delle istituzioni scolastiche, e da esse, autonomamente, utilizzati, nel rispetto delle norme finanziarie che regolano la contabilità delle istituzioni scolastiche.

Le istituzioni possono utilizzare e rendicontare il finanziamento concesso entro e non oltre il 31 agosto dell'esercizio finanziario successivo a quello di concessione. La mancata rendicontazione entro la predetta data e l'utilizzo delle somme in difformità alle norme del presente regolamento comporterà l'immediata restituzione delle somme da parte dell'ente scolastico beneficiario

Al rendiconto dovrà essere allegata solo la seguente documentazione:

- 1) Copia della/e delibera/e del Consiglio d'istituto di utilizzo del contributo.
- 2) Copia delle fatture quietanzate con attestazione di congruità da parte dei dirigenti scolastici.
- 3) Rendiconto analitico con descrizione sintetica dell'acquisto, numero e data delle fatture, denominazione del fornitore, importo della fornitura o servizio, totale delle somme utilizzate.

L'eventuale importo residuo sarà considerato come anticipazione per l'anno successivo.

L'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire il miglioramento dell'offerta formativa e/o la lotta alla dispersione scolastica, può stipulare, per la realizzazione di particolari progetti formativi convenzioni con le Istituzioni Scolastiche.

Le Istituzioni scolastiche, entro il 30 giugno di ogni anno, potranno altresì presentare appositi piani di investimento in conto capitale, per l'acquisto di particolari attrezzature o per l'allestimento di aule speciali e di laboratorio. L'assessore alla P.I. entro i successivi 60 giorni sulla base dei piani presentati dalle Istituzioni scolastiche e della relazione del Capo Area proporrà la quantificazione della somma del capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

Anche tali finanziamenti devono essere erogati e rendicontati in osservanza delle norme del presente regolamento.

Alle Istituzioni Scolastiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, vengono erogati, altresì, dei finanziamenti per le spese per acquisto di materiale di pulizia, se previste per legge, e per l'acquisto di materiale audio-visivo, nonché per modesti rinnovi di materiale tecnico-didattico.

Il Comune si riserva, ove necessario, qualsiasi intervento autonomo diretto a garantire i servizi, lavori o gli investimenti che, per legge, deve fornire alle scuole. Sono fatte salve comunque le competenze dirette a carico del Comune.

ART. 10

Erogazione di contributi per favorire il diritto allo studio e migliorare la qualità della vita scolastica.

Al fine di fornire agli studenti, assistiti dai servizi sociali, residenti e frequentanti la scuola dell'obbligo nel Comune di Rodì Milici, ed appartenenti a nuclei familiari bisognosi, beni idonei a sostenere gli stessi in ogni situazione di svantaggio economico, il Comune può erogare contributi alla famiglia.

Le famiglie in stato di bisogno dovranno inoltrare istanza sugli appositi modelli predisposti dell'Ufficio di servizio sociale.

Il servizio sociale in presenza di più domande procederà a redigere una graduatoria tenuto conto dell'ISEE, (indice della situazione economica equivalente determinata con i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/3/98 e successive modificazioni).

Per tali prestazioni, la pensione sociale o l'assegno sociale, l'indennità per autonomia, per disabilità totale o parziale, devono essere considerati al fine della compilazione della graduatoria. IL nucleo che usufruisce di queste ultime indennità verrà inserito nella graduatoria in ordine successivo rispetto a quelli che non ne beneficiano.

Il nucleo per potere accedere al beneficio (acquisto blocchetti, buoni mensa, occhiali, materiale di cancelleria ecc..) deve essere titolare di un'I.S.E. (indice situazione economica, determinata con i criteri fissati dal D.L.vo n. 109 del 31/03/1998, e successive modificazioni) non superiore ad € 7.000,00 aggiornato annualmente al tasso d'inflazione.

La somma da prevedere per tale intervento viene stabilita annualmente nella relazione previsionale e programmatica.

L'Amministrazione Comunale può attribuire annualmente delle borse di studio da assegnare a studenti meritevoli a titolo d'incentivo per la prosecuzione dell'iter scolastico dopo il conseguimento della scuola dell'obbligo e delle scuole superiori a studenti residenti e domiciliati a Rodì Milici da almeno due anni che hanno concluso l'anno scolastico con un giudizio di "Ottimo" o 100/100

L'entità ed il numero delle borse di studio da erogare verranno stabiliti annualmente nella relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio. Gli studenti beneficiari saranno segnalati dai Dirigenti Scolastici.

INTEGRATO DEL. C.C. N. 64 DEL 28.11.2007: ART. 10 BIS: VEDI DELIBERA ALLEGATA

ART. 11

Enti ed Associazioni

Possono essere erogati contributi ad Enti morali pubblici e privati ad associazioni di volontariato operanti nel Comune, da almeno un anno, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Le domande debbono pervenire con le stesse modalità di cui all'art. 6.

Il contributo viene concesso a giudizio dalla Giunta Municipale, la quale tiene conto del numero dei soggetti assistiti, del tipo di utenza (anziani, minori, handicappati, tossicodipendenti), delle attività svolte dai richiedenti e dei risultati ottenuti.

Il contributo viene erogato in una unica soluzione entro il mese di dicembre dell'anno per il quale viene chiesto, tenuto conto delle somme previste nella relazione previsionale e programmatica.

TITOLO III

ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 12

Aventi diritto.

Hanno diritto all'assistenza economica le persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Rodì Milici da almeno un anno che si trovano in particolare stato di indigenza e/o per cause non imputabili alla loro volontà, siano nell'impossibilità di svolgere lavoro proficuo.

Detto intervento è subordinato alla disponibilità finanziaria dell'amministrazione comunale.

Eccezionalmente possono essere concessi degli interventi di assistenza economica anche agli stranieri purché residenti nel territorio comunale da almeno due anni e che siano in regola con il permesso di soggiorno.

ART. 13

Forme di assistenza.

Le prestazioni da erogare ai cittadini bisognosi si suddividono in.

- a) ORDINARIE;
- b) TEMPORANEE;
- c) STRAORDINARIE.

Le prestazioni ordinarie sono erogate sotto forma continuativa.

Le prestazioni temporanee ogni volta che viene fatta richiesta per un periodo non superiore a mesi tre

Le prestazioni straordinarie possono essere erogate sotto forma di contributo "una Tantum".

ART. 14

Minimo vitale

Il minimo vitale viene determinato secondo la tabella appresso indicata:

- capo famiglia 75% della quota base;
- coniuge a carico 25% della quota base;
- familiare a carico in età compresa da 0 a 14 anni 35% della quota base;
- familiare a carico in età superiore a 14 anni 15% della quota base;

La quota base è data annualmente dall'equivalente dell'importo minimo della pensione INPS dei lavoratori dipendenti.

ART. 15

Assistenza economica continuativa.

L'assistenza economica continuativa è concessa, con verifica trimestrale da parte dell'amministrazione, attraverso i VV.UU. e l'Assistente Sociale, ai cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Rodi Milici e agli stranieri che risiedono da almeno due anni nel territorio del Comune e che siano in regola con il permesso di soggiorno.

Possono accedere a tale forma di intervento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, i nuclei familiari il cui reddito non superi quelli determinati ai sensi del D.A. n. 867/96 e s.m.i. giuste tabelle allegate, che abitano in casa d'affitto e che versano in grave stato di disagio economico e sociale, determinato dalla totale impossibilità di entrambi i coniugi, del richiedente e di tutti i soggetti in età lavorativa di provvedere ai fabbisogni del nucleo stesso, a causa di comprovata malattia che li costringe a totale inattività.

Vengono esclusi dal sussidio i richiedenti che rientrino in uno dei seguenti casi:

- a) reddito superiore a quello determinato ai sensi del precedente comma;
- b) nuclei familiari che beneficiano di ricoveri in istituti assistenziali o che non ottemperano all'obbligo scolastico per i figli;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) presenza di persone tenute agli alimenti, ai sensi del Codice Civile;

- e) possesso di beni immobili di rilevante valore;
- f) L'importo mensile dell'assistenza economica continuativa non può superare la somma di € 400,00

ART. 16

Assistenza economica temporanea

L'Assistenza economica temporanea può essere erogata in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare dispongono.

Rientrano in tali fattispecie i soggetti o nuclei familiari che versano in stato di temporaneo disagio, determinato da temporanea disoccupazione dei soggetti in età lavorativa del nucleo stesso, o da un periodo di malattia, documentato da certificato medico specialistico.

L'assistenza economica temporanea è concessa ai cittadini residenti da, almeno, un anno nel Comune di Rodì Milici e agli stranieri che risiedono da almeno due anni nel territorio del Comune e che siano in regola con il permesso di soggiorno.

Il sussidio consiste nell'assegnazione di un contributo mensile, la cui entità può variare in rapporto all'eccezionalità dell'evento, ma non può essere superiore al doppio della quota base del minimo vitale così come determinato dal precedente art. 14.

Tale forma di assistenza può essere concessa per un periodo non superiore a mesi tre nell'arco dell'anno solare e per non più di due anni consecutivi

Vengono esclusi dall'assistenza temporanea i richiedenti che rientrino in uno dei seguenti casi:

- a) reddito superiore a quello determinato ai sensi del precedente comma;
- b) nuclei familiari che beneficiano di ricoveri in istituti assistenziali o che non ottemperano all'obbligo scolastico per i figli;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) presenza di persone tenute agli alimenti, ai sensi del Codice Civile; –
- e) possesso di beni immobili di rilevante valore

ART. 17

Richiesta e documentazione

La richiesta per ottenere l'assistenza economica temporanea e continuativa deve essere redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Certificazione comprovante la composizione del proprio nucleo familiare;
- b) Certificato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo, in età lavorativa;
- c) Certificazione comprovante il possesso o meno di fabbricati e/o terreni nel territorio nazionale;
- d) Certificato di invalidità (se occorre);
- e) Certificazione medica (se occorre);
- f) Certificato di detenzione o di dimissioni dal carcere (se occorre);
- g) Sentenza di separazione legale o di divorzio (se occorre);

La superiore documentazione, che può essere sostituita con dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle leggi vigenti, dovrà essere rinnovata ad ogni presentazione di istanza.

L'amministrazione procederà alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate per ottenere vantaggi economici.

ART. 18

Istruttoria e vigilanza

Il fabbisogno assistenziale degli utenti sarà individuato dai competenti uffici dell'Ente, a seguito di specifici accertamenti, anche attraverso i VV.UU, tendenti ad evidenziare la situazione familiare, a quantificare ogni forma di reddito, a verificare l'esistenza di altri interventi assistenziali già in corso.

A seguito di tali accertamenti dovrà essere formulato apposita proposta corredata da parere sul contributo da erogare.

L'ufficio competente, anche attraverso i VV.UU, effettua accurati controlli sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica e nel caso di assistenza continuativa ne riferisce trimestralmente all'Amministrazione.

ART. 19

Soggetti in condizioni di bisogno

A. Assistenza economica straordinaria

Essa rappresenta un intervento economico "*una tantum*" rivolto a soggetti e/o nuclei, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità o di disagio derivato da decesso di un congiunto, unico percettore di reddito, da fatto delittuoso rilevante, da malattia grave, e/o intervento chirurgico che comporti spese particolarmente costose, non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale o d'Assicurazione, protesi e/o terapie costose e prolungate non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o d'Assicurazione, improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo - sfratto esecutivo, non per morosità, ordinanza di sgombero, dimissione dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria, grave handicap fisico accompagnato da condizioni d'insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza costituzionale, improvvisa perdita, a causa di eventi calamitosi, di mezzi di sostentamento in lavoratori autonomi non coperti da polizze assicurative, e/o altra emergenza sociale.

Possono presentare istanza di contributo straordinario i nuclei con ISE (indicatore situazione economica determinata ai sensi del D.L.vo 109 del 31/03/1998 e successive modifiche) non superiore ad €. 20.000,00 per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non superiore a €. 10.000,00 per tutti gli altri casi.

Tali limiti dovranno essere annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT.

In presenza di più domande viene compilata una graduatoria di tutte le istanze pervenute nel mese tenendo conto dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente).

Le domande debbono pervenire sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio competente.

Il contributo viene erogato, se il richiedente ne ha i requisiti, entro sessanta giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per l'istruttoria e la vigilanza si applicano le norme contenute nell'art. 18.

B. Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza

Per fare fronte ad esigenze di particolare emergenza, con determina sindacale, su richiesta dell'interessato debitamente verificata dall'Ufficio Servizi Sociali e dai VV.UU., o a seguito di

specifica proposta di tale Ufficio o di struttura pubblica competente in materia, può essere disposta l'erogazione di un contributo straordinario entro il limite di € 300,00, in relazione al motivo del bisogno, il cui fondo deve essere previsto in bilancio ad apposito capitolo.

C. Assistenza economica finalizzata in cambio di attività socialmente utili

La somma da destinare per tale finalità viene stabilita nella relazione previsionale e programmatica.

Possono accedere quei nuclei che non possiedono alcuna casa di abitazione o ne possiedono una di modeste condizioni, e hanno un' ISE inferiore al minimo vitale (Nella determinazione del minimo vitale si terrà conto dell'indennità d'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e qualsiasi altro tipo d'indennità o emolumenti) come determinato al precedente art. 14.

La domanda, salvi casi eccezionali, deve essere compilata dal capo famiglia sul modello predisposto dall'ufficio competente, corredato da attestazione ISEE e fotocopia della carta d'identità.

Il periodo di presentazione va dal 10 gennaio al 10 ottobre di ogni anno.

L'ufficio competente verificati, attraverso accertamenti, anche, dei VV.UU., la composizione anagrafica del nucleo e i bisogni assistenziali, ne propone l'intervento.

Il soggetto richiedente o uno dei maggiorenni componenti il nucleo, viene impegnato in lavori di pubblica utilità (pulizia e lavori di tinteggiatura degli edifici pubblici, scuole, uffici comunali, manutenzione del verde pubblico, assistenza sugli scuolabus, cimiteri, pulizia strade, altri lavori manuali, etc.) attraverso progetti personalizzati e sulla base di una graduatoria da redigere secondo i criteri appresso indicati. Non è soggetto a prestare attività lavorativa quell'assistito unico componente il nucleo familiare che per età e condizioni fisiche non è idoneo, in tal caso si ricorre all'erogazione di un contributo straordinario.

Criteria per la compilazione della graduatoria:

- Soggetti con problematiche legati alla tossicodipendenza, alcolismo, o con disabilità lievi seguiti dai servizi socio-sanitari territoriali e comunque muniti di apposita certificazione di idoneità sanitariapunti 7
- Ragazze madri.....punti 7
- Nuclei familiari con almeno un figlio minore.....punti 6
- Per ogni minore, oltre il primo, presente nel nucleo..... punti 2

- Per ogni soggetto disoccupato presente nel nucleo.....punti 5

- Soggetti separati, divorziati e vedovi non risposati..... punti 3
- Soggetti titolari di contratti di locazione.....punti 2
- Nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap grave.....punti 6

A parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'I.S.E.E.

La graduatoria, stilata tra tutte le domande pervenute nell'arco di un mese, viene approvata con Determina del Capo Area entro il mese successivo alla presentazione ed aggiornata mensilmente con le domande pervenute negli altri mesi.

Il nucleo che non dovesse rientrare in assistenza nel mese di riferimento, perché il numero mensile degli assistiti è saturo concorrerà nella graduatoria del mese successivo e fino a quando tutti i nuclei aventi diritto non abbiano beneficiato di almeno un turno, nessun nucleo può essere inserito in assistenza temporanea finalizzata per la seconda volta, fino ad esaurimento della graduatoria.

Al soggetto inserito in "assistenza temporanea finalizzata" viene erogato un contributo mensile di € 300,00 per l'attività lavorativa che dovrà prestare per due ore giornaliere, per cinque giorni la settimana e per un massimo di tre turni non continuativi di non oltre tre mesi ciascuno nell'arco dell'anno.

★ F DEL C.C.
N. 30/10

Il nucleo che entra in "assistenza temporanea finalizzata" non potrà più ripresentare istanza nello stesso anno fermo restando quanto sopra detto.

Tra l'Amministrazione comunale e il personale da avviare al servizio non si viene ad instaurare alcun rapporto di subordinazione di impiego: i soggetti interessati dovranno stipulare con questo Comune un apposito protocollo - disciplinare, come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del c.c. avente per oggetto "prestazioni lavorative a favore della P.A. non soggette ad I.V.A. in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza".

Questo Comune dovrà stipulare a favore dei soggetti impiegati idonea polizza assicurativa infortuni presso l'INAIL, oltre, se ritenuta necessaria, la polizza di responsabilità civile verso terzi per l'attività espletata;

Il Responsabile dei servizi sociali dovrà porre in essere gli atti gestionali (determina di approvazione graduatoria ed avviamento attività con relativo impegno di spesa, raccolta istanza, individuazione soggetti attraverso il servizio sociale etc.).

In base alle attività svolte gli uffici competenti sono i depositari del calendario di servizio e del registro delle presenze, le assenze vanno recuperate. Gli uffici competenti sono incaricati della verifica dell'attività lavorativa resa dall'assistito.

Riunioni operative vengono organizzate tra gli operatori del Comune e gli avviati al rapporto di assistenza economica finalizzata al fine di dare programmi sempre più qualificati e meglio rispondenti ai bisogni di ciascun cittadino.

D. Assistenza abitativa

L'intervento si concretizza in tre soluzioni:

- 1) Contributo per pagamento canone di locazione; il canone deve essere quello definito dalle normative vigenti in materia, il limite massimo dell'intervento viene annualmente stabilito dalla relazione previsionale e programmatica. Il contributo mensile del canone da erogare deve essere pagato al proprietario dell'immobile locato;
- 2) Contributo per spese di luce e riscaldamento, nel limite annualmente stabilito come sopra;
- 3) Contributo per provvedere ad urgenti riparazioni (infiltrazioni d'acqua e sistemazione servizio igienico) nella misura massima equivalente al contributo di un anno di locazione, a quei nuclei che possiedono la sola casa di abitazione rispondente al minimo di abitabilità richiesto dal regolamento edilizio comunale e che per particolari situazioni socio economiche non sono in grado di realizzarle. Il Comune, può anche intervenire con i propri operai.

Possono accedere all'assistenza abitativa nelle forme sopracitate quei nuclei residenti da almeno un anno nel comune di Rodi Milici con un'I.S.E. che non supera il minimo vitale e che non possiedono beni immobili.

Le domande vanno presentate su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate di copia del contratto di locazione registrato. I beneficiari di cui al punto 1 e 3 debbono prestare in cambio attività lavorativa con le stesse modalità di coloro che usufruiscono dell'assistenza economica finalizzata.

E. Assistenza economica finalizzata a famiglie di detenuti ed assistenza post penitenziaria

Viene erogata con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata.

F. Fornitura di generi di prima necessità

Su proposta del Servizio Sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, si provvederà alla fornitura di generi alimentari di prima necessità in sostituzione totale o parziale delle forme di assistenza economica.

La fornitura di detti prodotti viene ordinata a ditte locali prescelte attraverso le procedure stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti, in materia di fornitura di beni.

La fornitura di beni va effettuata dalla ditta aggiudicataria tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del servizio competente per materia.

Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento in materia, la ditta incaricata della fornitura, le generalità del beneficiario. La ditta prescelta, ad avvenuta consegna del materiale indicato nel buono, trattiene quest'ultimo, sottoscritto dal beneficiario a conferma della merce ricevuta, per allegarlo alla fattura che emetterà all'Ente alla fine del mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

I beneficiari di tale intervento dovranno prestare l'attività lavorativa così come previsto per l'assistenza economica finalizzata.

G. Contributo su farmaci non mutuabili non coperti dal SSN.

Possono accedere a tale contributo i cittadini che hanno un'ISE non superiore al minimo vitale. Il contributo è annuale e viene erogato nella misura massima del 50% delle spese sostenute e, comunque fino a un massimo di € 250,00 previa presentazione di scontrini fiscali.

Le domande devono essere presentate dall'1 al 15 Luglio di ogni anno su modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate dalla attestazione ISEE, . Di tutte le domande pervenute viene stilata una graduatoria in base all'ISEE. L'atto deliberativo, relativo agli aventi diritto al contributo secondo l'ammontare stabilito dal programma annuale, viene approvato entro dicembre.

H. Assistenza ex ENAOLI, ANMIL ed INAIL

Viene erogata con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata.

ART. 20

Servizio di assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali

Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili e anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o soggetti dimessi da strutture residenziali.

Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma, può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione della relazione previsionale e programmatica. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del servizio sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno personale all'anziano, minore o disabile ospitato in seno alla famiglia.

Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già destituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà, comunque, superare il 50% della misura indicata al precedente comma per ogni unità oltre la prima.

Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza corredata da attestazione ISEE e fotocopia carta d'identità, i cittadini familiari residenti nel Comune da almeno un anno il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo corrispondente una volta e mezzo del minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio-lungo.

L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a destituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.

L'ammissione al servizio viene proposta dal servizio sociale comunale il quale, con un progetto di intervento personalizzato, in relazione alla situazione complessiva, del nucleo familiare, individua: l'ammontare del contributo da concedere la cui entità non può superare il 50% della retta sociale che viene erogata agli enti residenziali, diminuita del 50% del reddito dell'assistito, la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni - corsi di formazione), fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal 2° comma del presente articolo.

Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio Servizi Sociali. E' facoltà del servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettate dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano d'intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.

Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o destituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata nel presente regolamento.

ART. 21

Riferimenti nell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche di tipo assistenziale

I dati anagrafici dei soggetti cui sono stati concessi contributi e provvidenze economiche, secondo le previsioni normative del presente regolamento, saranno riportati nell'albo comunale prescritto dall'art. 22 della legge 412/1991.

L'albo di cui al precedente comma è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario e deve essere aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.

Nel contesto dell'albo, oltre alle generalità dei soggetti assistiti, saranno specificati i seguenti elementi:

- Codice fiscale dei soggetti stessi;
- Finalità del contributo;
- Entità del contributo o dell'intervento assistenziale;
- Disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il contributo.
- Estremi del provvedimento con cui è Stato disposto l'intervento contributo/assistenziale.

Gli adempimenti d'ufficio occorrenti per la predisposizione e per l'aggiornamento dell'albo, limitatamente agli interventi contributivi socio-assistenziali, competono al responsabile del relativo servizio che è tenuto a trasmettere i dati di sua competenza all'ufficio cui risulta demandata la definizione dell'albo nel suo complesso, salva restando la possibilità di provvedere di concerto.

L'albo sarà depositato presso l'ufficio dei servizi socio-assistenziali dalla data di predisposizione o di aggiornamento e fino al 31 dicembre di ogni anno, a libera visione di chiunque possa averne interesse; tale deposito sarà reso noto con apposito avviso da affiggere all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.

ART. 22

Azione di rivalsa

La spesa sostenuta dal Comune per gli interventi assistenziali, sarà oggetto di richiesta di rimborso nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti ai sensi dell'art 433 del C.C. aventi un'ISE superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF.

Al fine di conseguire il recupero delle spese sostenute, bisogna attivare l'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 22/86, nel caso d'infruttuosità della richiesta di rimborso.

L'azione di rivalsa viene attivata con carattere di precedenza nei confronti dei soggetti obbligati per legge che risiedono in Italia.

Se dovesse risultare vano, si passa a quelli che risiedono all'estero, nell'osservanza delle formalità procedurali previste dagli accordi internazionali ratificati con legge dello Stato.

A) Documenti per l'individuazione dei soggetti obbligati per legge agli alimenti

L'Ufficio Assistenza deve provvedere ad acquisire la documentazione appresso segnata: tramite autocertificazione del richiedente.

- Residenza anagrafica dei parenti non conviventi con l'utente ma tenuti all'erogazione degli alimenti;
- eventuali atti contrattuali od obbligazioni, giuridicamente e fiscalmente regolari, da cui risulti che i soggetti obbligati hanno stabilito modalità di esecuzione degli oneri incombenti sugli stessi soggetti obbligati anche in difformità all'ordine previsto dall'art.433 dei C.C.;
- Attestazione ISEE del nucleo.

L'azione di rivalsa viene intrapresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se i soggetti interessati non rispondono all'invito del rimborso, gli atti vengono trasmessi all'autorità giudiziaria competente entro un anno dall'avviso, fatto recapitare per posta.

B) Disciplina accertamenti e rimborso contributi indebitamente riscossi.

A fine anno l'Ufficio Sociale Amministrativo provvede, alla presenza del Capo Area e dell'Assessore al ramo, a sorteggiare il 30 % di tutte le istanze esitate positivamente ed a trasmettere le stesse al locale Comando di Brigata della Guardia di Finanza per i controlli sulle attestazioni I.S.E.E. prodotte dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale.

ART. 23

Interventi sociali per anziani, minori ed handicappati gravi l.r. 16/186. procedimento per l'ammissione ai servizi e criteri di inserimento nelle rispettive graduatorie.

Tutti gli interventi sociali da realizzare nell'anno, devono essere previsti nella relazione previsionale e programmatica che viene allegata annualmente al bilancio.

L'ammissione gratuita e l'eventuale quota di partecipazione ai vari servizi è quella determinata, dalla normativa vigente in materia.

L'accesso a determinati servizi è regolato dalla compilazione di relativa graduatoria secondo criteri appresso indicati.

L'accertamento della condizione economica del soggetto richiedente e del nucleo familiare è attuato con le modalità di cui al D.L.vo 109/98 come regolamentato dalla D.P.C.M. n. 221 del 1999 e successive modifiche.

A) Ricoveri anziani ed inabili

Il numero limite di assistiti all'anno, va precisato nella relazione previsionale e programmatica, per la gratuità o compartecipazione si applicano le norme seguenti:

Per i soggetti da inserire in strutture residenziali (ricovero intero o diurno), nella valutazione della condizione economica (ISE) essi costituiscono nucleo familiare autonomo, e per essi va considerato ogni tipo di emolumento percepito, ivi compresa l'indennità di accompagnamento, ancorché non aventi natura di reddito ai fini IRPEF.

Per i titolari di sola pensione sociale od assegno sociale ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, la compartecipazione è in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficiente .

Per i titolari di pensione integrata al minimo o in condizioni economiche non eccedenti l'importo del trattamento minimo della pensione INPS, per i lavoratori dipendenti, la compartecipazione è pari al 50% dell'ISE se autosufficienti o al 70%, se totalmente non autosufficienti.

Per i titolari di I.S.E. superiore al limite di cui al comma precedente, l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e fino alla concorrenza del costo del servizio sociale.

Per tale servizio residenziale gli obbligati per legge (art. 433 del C.C.), la cui ISE superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, sono chiamati ad integrare la quota di compartecipazione versata

dall'utente fino alla copertura del 50% del costo servizio se autosufficienti ovvero al 70% se totalmente non autosufficienti.

La domanda va inoltrata su appositi modelli predisposti dal Servizio Sociale e corredata da ogni notizia utile per il reperimento di eventuali obbligati per legge.

Il Comune paga l'intero costo della retta all'Ente assistenziale che ospita l'assistito salvo specifici accordi stipulati con l'Ente o nuove normative legislative.

La quota annuale di partecipazione che l'assistito deve versare viene determinata dalla pensione percepita nell'anno di assistenza e rilevata dall'attestazione dell'Ente erogatore più l'eventuale reddito degli immobili.

Il ricovero viene disposto presso l'Ente con il quale il Comune ha sottoscritto regolare convenzione.

Dovendo ricorrere alla compilazione di una graduatoria, la stessa va compilata secondo il punteggio appresso indicato ed ha validità fino ad esaurimento; a parità di punteggio ha la precedenza il più anziano di età:

- *punti 20*: a colui il quale è solo percettore di pensione sociale o d'invalidità e con nessun parente in grado di provvedere, e senza casa di abitazione.
- *punti 19*: al percettore di pensione sociale o d'invalidità con la casa di abitazione e con nessun parente.
- *punti 18* al solo percettore di pensione pari al trattamento pensionistico minimo dei lavoratori dipendenti, con nessun familiare in grado di provvedere e senza casa di abitazione.
- *punti 17*: al percettore di pensione pari al trattamento minimo dei lavoratori dipendenti o autonomi, con la casa di abitazione e con nessun parente in grado di partecipare al costo.
- *punti 0. 50* in aggiunta al punteggio che va dal 19° al 17° ai possessori di casa che si dichiarano disposti a cedere l'immobile in locazione al Comune, nel rispetto delle normative vigenti in materia, al fine di permettere all'Ente Comunale di utilizzarla per alloggiare famiglie indigenti.

Il richiedente, per essere assistito, deve risultare nullatenente da almeno tre anni, fatta eccezione per la casa di abitazione.

Gli anziani già ricoverati continuano ad esserlo finché il Servizio Sociale ne riscontra la necessità e compatibilmente con i fondi stanziati annualmente in bilancio.

B) Assistenza domiciliare agli anziani e telesoccorso

Coloro i quali desiderano entrare in assistenza debbono presentare istanze annualmente dal 15 al 30 Maggio;

Delle domande pervenute, eseguita l'indagine sociale, viene stilata una graduatoria con in seguenti criteri:

Punti 20 se anziano solo e con nessun figlio residente nel Comune di Rodì Milici, i punti 20 vanno diminuiti di una unità per ogni figlio residente in loco;

Punti 18 se anziano con coniuge autosufficiente e con nessun figlio, i 18 punti vanno diminuiti di una unità per ogni figlio residente in loco;

Punti 20, 18 o 16 se il disagio socio-familiare riscontrato dall'Assistente Sociale è "gravissimo" o "grave" "medio grave"; A parità di punteggio si tiene conto dell'I.S.E.E. e dell'indennità di accompagnamento.

La graduatoria annualmente approvata con determina dirigenziale entro il 30 Settembre è valida dall'1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo, e verrà utilizzata ogni qualvolta si viene a liberare un posto. Il responsabile del procedimento comunicherà il nominativo dell'anziano d'assistere all'ENTE gestore del servizio. Coloro i quali durante il periodo di validità della graduatoria non entrano in assistenza possono ripresentare istanza, nel periodo sopra citato, per concorrere nella nuova graduatoria.

Gli anziani che non sono in assistenza e che necessitano di trasporto c/o centri riabilitativi o assistenza infermieristica o servizio di tregua (quest'ultimo erogato dal Servizio Civile Volontario) possono presentare istanza ogni qualvolta se ne presenta la necessità;

In caso di emergenza, segnalata ai Servizi Sociali, ed accertate dall'Assistente Sociale, l'intervento sarà erogato tempestivamente sospendendo il nucleo già in assistenza ritenuto meno bisognoso al momento, e sarà limitato al superamento dell'emergenza;

L'accesso è gratuito per quegli anziani la cui I.S.E. non supera l'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per lavoratori dipendenti maggiorata del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare. Del 100% nel caso di due o più componenti, dell'ulteriore 35% per ogni componente minore o adulto oltre il secondo.

L'accesso prevede la compartecipazione al costo del servizio in misura pari al 5% per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità come sopra stabilito.

L'anziano le cui condizioni di salute sono giudicate "gravissime" dalla commissione preposta al rilascio della certificazione ai sensi della L. 104/92, nella valutazione della condizione economica (I.S.E.) esso costituisce nucleo familiare autonomo.

I sopra elencati limiti di reddito sono validi fino a nuove disposizioni legislative.

C) Soggiorni climatici ed attività ricreative degli anziani:

Per il numero limite dei partecipanti al soggiorno, si applicano i criteri contenuti alla lettera 'A' del presente articolo. Per la compartecipazione al costo si applicano le norme del presente Regolamento, disciplinanti l'assistenza domiciliare con l'esclusione del penultimo capoverso.

Le domande vanno presentate entro il trimestre antecedente la realizzazione del soggiorno.

Gli interessati saranno avvisati, per la presentazione dell'istanza, con manifesti.

Non possono presentare istanza coloro i quali hanno partecipato al soggiorno realizzato negli ultimi due anni, salvo disponibilità di posti qualora non sia raggiunto il previsto numero di partecipanti.

Delle istanze pervenute va compilata la graduatoria applicando il sottoelencato punteggio:

- f) anziano che non ha mai partecipato e facente parte di un nucleo la cui ISE è pari o inferiore alla pensione sociale punti 40.
- b) anziano che non ha mai partecipato e facente parte di un nucleo la cui ISE è pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo dei lavoratori dipendenti punti 39.
- c) I 39 punti vanno diminuiti di una unità per ogni € 516,46 oltre il limite sopra citato.

A parità di punteggio ha la precedenza il più grande di età.

Se a presentare istanza è una coppia di coniugi che non ha mai partecipato, il punteggio viene assegnato al marito, e la moglie in graduatoria occuperà il posto immediatamente successivo.

La coppia che rientra in graduatoria anche se avente diritto all'accesso gratuito, comparteciperà al costo del servizio con una cifra di € 10,00 rivalutata annualmente secondo i dati ISTAT. Invece la coppia, che supera i limiti di accesso per il servizio gratuito, pagherà individualmente la compartecipazione nei limiti stabiliti ai punti per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare.

D) Contributo per soggiorni climatici per invalidi.

Secondo le modalità previste annualmente nella relazione previsionale e programmatica. Le domande vanno presentate dal 15 al 30 Maggio, per la compilazione della graduatoria si applicano i criteri

previsti per il soggiorno climatico anziani, con la differenza che non potranno presentare istanza coloro che hanno beneficiato del contributo negli ultimi tre anni.

E) Attività lavorativa integrativa degli anziani.

Il numero limite di anziani da avviare e le modalità del compenso da corrispondere, sono stabiliti nella relazione previsionale e programmatica.

Gli interessati debbono presentare istanza per essere inseriti in graduatoria dall'1 al 15 giugno di ogni anno.

Delle istanze pervenute viene compilata la graduatoria che ha una validità annuale che va dall' 1 Luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il punteggio da attribuire è il seguente nella formazione della graduatoria è il seguente:

- a) Richiedente facente parte di un nucleo la cui ISE è pari o inferiore alla pensione sociale, punti 40;
- b) Richiedente facente parte di un nucleo con ISE pari al trattamento pensionistico minimo dei lavoratori dipendenti punti 39;
- c) I 39 punti vanno diminuiti di una unità per ogni € 516,46 oltre il limite sopra citato.

Nella valutazione della condizione economica (ISE) va considerato l'assegno sociale o la pensione sociale e ogni altro tipo di emolumento percepito dal nucleo (così come stabilito per l'assistenza economica finalizzata).

Trattandosi di coniugi che presentano istanza, solo uno dei due sarà inserito in graduatoria. Il richiedente che si attesta tra i 40 punti può essere chiamato nello stesso anno per due turni non consecutivi.

A parità di punteggio ha la precedenza il più giovane.

Tutti gli anziani assunti per due ore debbono essere assicurati su infortunio e responsabilità civile verso terzi. Non potranno accedere all'attività lavorativa chi ha compiuto i 75 anni.

TITOLO IV

CONCESSIONE IN USO DI BENI COMUNALI.

ART. 24

Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale

Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita istanza con l'indicazione dei dati del soggetto richiedente, dei motivi della richiesta e della destinazione del bene richiesto, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio.

La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Municipale che potrà altresì stabilire il versamento di una cauzione a garanzia del corretto uso del bene stesso, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà eventualmente risultare da regolare contratto o scrittura privata stipulati dal Responsabile dell'Area competente. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

In ogni caso deve essere previsto il rimborso delle spese.

Per l'uso occasionale di un bene comunale non è richiesto né il contratto né il rimborso delle spese ed è sufficiente l'autorizzazione scritta del Sindaco o suo delegato.

ART. 25

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita istanza con l'indicazione:

- a) del servizio richiesto e del suo fruitore;
- b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile a giustificare la richiesta stessa;
- c) dei dati anagrafici del richiedente, qualora quest'ultimo non coincida con il fruitore diretto del servizio.

La concessione sarà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale o assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare si farà riferimento all'SEE .

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Rivio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

ART. 27

Individuazione delle Unità Organizzative

Ai sensi della L.R. 10/91, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Area cui è affidato il servizio.

Art. 28 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione..

Esso abroga ogni altra precedente e contrastante disposizione regolamentare, in particolare il Regolamento approvato con deliberazione commissariale n 328 del 4.8.92 e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità	Pag. 1
Art. 2	Settori di intervento	Pag. 1
Art. 3	Definizioni	Pag. 2
Art. 4	Individuazione dei destinatari. Criteri e durata dei benefici.	Pag. 3
Art. 5	Soggetti beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi	Pag. 4
Art. 6	Contributi a società sportive	Pag. 4
Art. 7	Contributi per manifestazioni	Pag. 6
Art. 8	Enti ed associazioni religiose	Pag. 7
Art. 9	Contributi nel settore scolastico	Pag. 7
Art. 10	Erogazione di contributi per favorire il diritto allo studio e migliorare la qualità della vita scolastica	Pag. 8
Art. 11	Enti ed associazioni	Pag. 9
Art. 12	Aventi diritto	Pag. 10
Art. 13	Forme di assistenza	Pag. 10
Art. 14	Minimo Vitale	Pag. 11
Art. 15	Assistenza economica continuativa	Pag. 11
Art. 16	Assistenza economica temporanea	Pag. 12
Art. 17	Richiesta e documentazione	Pag. 13
Art. 18	Istruttoria e Vigilanza	Pag. 13
Art. 19	Soggetti in condizioni di bisogno	Pag. 14
Art. 20	Servizio di assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione dimessi da strutture residenziali	Pag. 18
Art. 21	Riferimenti nell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche di tipo assistenziale	Pag. 20
Art. 22	Azione di rivalsa	Pag. 20
Art. 23	Interventi sociali per anziani, minori ed handicappati gravi l.r. 16/86 procedimento per l'ammissione ai servizi e criteri di inserimento nelle rispettive graduatorie.	Pag. 22
Art. 24	Procedure per ottenere l' uso di un bene comunale	Pag. 27
Art. 25	Procedure per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata	Pag. 27

Art. 26	Rinvio dinamico	Pag. 28
Art. 27	Individuazione delle Unità Organizzative	Pag. 28
Art. 28	Entrata in vigore e pubblicità	Pag. 28



COMUNE DI RODI' MILICI

PROVINCIA DI MESSINA

N. 64 Reg. Delib.

Del 28.11.2007

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. Art. 13 della legge Regionale n. 10/91.

L'anno duemilasette il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19,05 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 l.r. 6.3.1986, n. 9, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
CELI TINDARO	SI	PALANO FILIPPO	SI	ZANGHI' GIUSEPPA	SI
CACCAMO SANTO	SI	MAIO GIUSEPPE	SI	CALAMONERI FABIO	SI
COPPOLINO CARMELO	SI	MUNAFO' ANTONINO	SI	PIRRI FABIO	SI
CICERO CARMELO	NO	COPPOLINO SABRINA	SI	SCARDINO SALVATORE	SI

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 1 Presenti n. 11. Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della Lr. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Celi Tindaro, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margariti Maria.

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Partecipa il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 142/90, recepito dalla l.r. n. 48/91, così come modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30 del 23 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta inerente l'oggetto, quindi dichiara aperta la discussione
Interviene il consigliere Coppolino Sabrina che, a nome, anche, del gruppo di minoranza, dichiara di essere contraria all'integrazione così come proposta in quanto la ritiene limitativa perché rivolta a pochi soggetti, reputa che sarebbe stato opportuno estenderla anche agli studenti universitari.

Il Presidente, tenuto conto che non ci sono altre richieste di intervento, invita i Consiglieri a volere procedere a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione oggettivata che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;

Visto L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

Con **n. 7 voti favorevoli e n. 4 contrari (il gruppo di minoranza)** espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di integrare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2007, inserendo dopo l'art 10 il seguente articolo 10 bis:



Art. 10 bis

(Contributo a giovani che frequentano corsi di formazione professionale)

"I giovani residenti nel Comune di Rodì Milici, di età compresa tra i sedici ed i venti anni, che, conclusa la scuola dell'obbligo, frequentino corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti, che si svolgono in altri Comuni, distanti non più di venticinque chilometri, hanno diritto ad un contributo pari al costo dell'abbonamento.

Le modalità per ottenere il suddetto beneficio sono le stesse previste per il rimborso dell'abbonamento degli studenti della scuola media superiore, alle quali si rimanda."

La seduta è tolta alle ore 19,50





COMUNE DI RODI' MILICI

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta presentata dal Sindaco

Oggetto: Integrazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati. Art. 13 della legge Regionale n. 10/91.

Vista la legge regionale n. 24/73 e successive modifiche, contenente provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori;

Considerato che esistono molti giovani rodiesi che, conclusa la scuola dell'obbligo, frequentano dei corsi di formazione professionale che si svolgono prevalentemente nei comuni vicini;

Considerato che la formazione professionale e finalizzata a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla crescita professionale;

Ritenuto di sostenere le politiche della formazione al pari di quelle dell'istruzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e creare, così, delle condizioni di pari opportunità tra coloro che frequentano la scuola media superiore e quelli che frequentano corsi professionali di formazione;

Ritenuto, pertanto di rimborsare il costo dell'abbonamento dell'autobus anche ai giovani residenti nel Comune di Rodi Milici che frequentano corsi di formazione professionale nei Comuni vicini;

Visto il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati previsto dall'art. 13 della legge Regionale n. 10/91, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 23.04.2005

Visto l'OAEELL vigente in Sicilia;

PROPONE

Di integrare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, inserendo dopo l'art 10 il seguente articolo 10 bis:

Art. 10 bis

(Contributo a giovani che frequentano corsi di formazione professionale)

"I giovani residenti nel Comune di Rodi Milici, di età compresa tra i sedici ed i venti anni, che, conclusa la scuola dell'obbligo, frequentano corsi di formazione professionale legalmente riconosciuti, che si svolgono in altri Comuni, distanti non più di venticinque chilometri, hanno diritto ad un contributo pari al costo dell'abbonamento.

Le modalità per ottenere il suddetto beneficio sono le stesse previste per il rimborso dell'abbonamento degli studenti della scuola media superiore, alle quali si rimanda."

Rodi Milici li, 25/04/2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO
DALLA L.R. N. 48/91, COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000 E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA


SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO

AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li, 23 NOV 2007

IL CAPO AREA



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Attestando la prenotazione dell'impegno all'intervento _____ ex Cap. _____


SOMMA DISPONIBILE _____ €

DA IMPEGNARE PER LA PRESENTE _____ €

SOMMA RESIDUA _____ €

li, 25 NOV 2007

IL RESPONSABILE FINANZIARIO



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to T. Celi

Il Consigliere anziano

F.to S. Caccamo

Il Segretario Comunale


F.to M. Margariti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme per uso amministrativo

Li, 30.11.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 30.11.2007 e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi
Dal 30.11.2007

Li.....

L'Addetto

Il Segretario Comunale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....
ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Lr. 03.12.1991, n. 44.

li,.....

Il Segretario Comunale.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 44/91

Li,

VISTO: Il Presidente F.to.

Il Segretario Comunale F.to.

E' Copia conforme all'originale, li.....

Il Segretario Comunale



COMUNE DI RODI' MILICI

PROVINCIA DI MESSINA

N. 11 Reg. Delib.

Del 24.05.2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazione delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2005 – “Regolamento per la concessione di, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici do qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati” – Art. 13 della Legge Regionale n. 10/1991.

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 19,10 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 l.r. 6.3.1986, n. 9, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
CELI TINDARO	SI	MAIO GIUSEPPE	SI	CALAMONERI FABIO	SI
CACCAMO SANTO	SI	MUNAFO' ANTONINO	SI	PIRRI FABIO	SI
COPPOLINO CARMELO	SI	COPPOLINO SABRINA	SI	SCARDINO SALVATORE	SI
PALANO FILIPPO	SI	ZANGHI' GIUSEPPA	SI	STRACUZZI CARMELO	SI

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. Presenti n. 12 Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della l.r. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Celi Tindaro, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margariti Maria.

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.E.E.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Partecipa il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 142/90, recepito dalla l.r. n. 48/91, così come modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30 del 23 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta inerente l'oggetto, quindi dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Coppolino Sabrina chiede di sapere chi effettuerà "l'indagine sociale e/o sanitaria" al fine di accedere al beneficio dell'assistenza economica di cui si parla.

Il Sindaco risponde che saranno i Vigili Urbani e l'Assistente sociale.

Tenuto conto che non ci sono altre richieste di intervento, il Presidente invita i Consiglieri a volere procedere a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione oggettivata che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

Con **voti favorevoli unanimi** espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente per oggetto: **"Integrazione delibera C.C. n. 12 del 28.04.2005 – "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati" – Art.13 della Legge Regionale n. 10/91."** che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.





COMUNE DI RODI' MILICI

Provincia di Messina

-*-

Area Amministrativa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Sindaco.-

Oggetto : Integrazione delibera di C.C. N. 12 del 28.04.2005 – “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati”– Art. 13 della Legge Regionale n.10/1991 .

Premesso che con delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2005 è stato approvato il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economico di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati”;

Ritenuto di ampliare le categorie di soggetti che possono accedere “all’assistenza economico finalizzata in cambio di attività socialmente utili” al fine di consentire la fruizione del beneficio de quo anche a persone che si trovano in circostanze suscettibili di determinare il rischio di emarginazione o debolezza sociale;

Visto l’ O.A.E.L.,

PROPONE DI DELIBERARE

integrare l’art. 19 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economico di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati approvato con delibera di C.C. 12 del 28.04.2005 come segue:

alla lettere C dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: “ possono accedere altresì, i soggetti che, pur non in possesso dei predetti requisiti, versano in circostanze a causa delle quali sono esposti a rischio di emarginazione, accertata previa opportuna indagine sociale e/o sanitaria”.

Il Responsabile del servizio
(Venerina Di Pietro)

Il Sindaco
(Filippo Torre)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO
DALLA L.R. N. 48/91, COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000 E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO

AREA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell'Area, Sig. Maio Pietro, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime
parere FAVOREVOLE

il 28 APR. 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area, Rag. Munafò Concetto, per quanto concerne la regolarità contabile,
esprime parere FAVOREVOLE

Attestando la prenotazione dell'impegno all'intervento.....ex Cap.....

SOMME DISPONIBILE.....EURO.....

SOMMA DA PRENOTARE

PER L'IMPEGNO CON LA PRESENTEEURO.....

SOMMA RESIDUA.....EURO.....

il 28 APR. 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 19

Soggetti in condizioni di bisogno

A. Assistenza economica straordinaria

Il caso rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità o di disagio derivato da decesso di un congiunto, unico percettore di reddito, da fatto delittuoso rilevante, da malattia grave, e/o intervento chirurgico che comporti spese particolarmente costose, non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale o d'Assicurazione, protesi e/o terapie costose e prolungate non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o d'Assicurazione, improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo - sfratto esecutivo, non per morosità, ordinanza di sgombero, dimissione dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria, grave handicap fisico accompagnato da condizioni d'insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza costituzionale, improvvisa perdita, a causa di eventi calamitosi, di mezzi di sostentamento in lavoratori autonomi non coperti da polizze assicurative, e/o altra emergenza sociale.

Possono presentare istanza di contributo straordinario i nuclei con ISE (indicatore situazione economica determinata ai sensi del D.L.vo 109 del 31/03/1998 e successive modifiche) non superiore ad €. ~~20.000,00~~ per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non superiore a €. 10.000,00 per tutti gli altri casi.

Tali limiti dovranno essere annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT.

In presenza di più domande viene compilata una graduatoria di tutte le istanze pervenute nel mese tenendo conto dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente).

Le domande debbono pervenire sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio competente.

Il contributo viene erogato, se il richiedente ne ha i requisiti, entro sessanta giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per l'istruttoria e la vigilanza si applicano le norme contenute nell'art. 18.

B. Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza

Per fare fronte ad esigenze di particolare emergenza, con determina sindacale, su richiesta dell'interessato debitamente verificata dall'Ufficio Servizi Sociali e dai VV.UU., o a seguito di

specifica proposta di tale Ufficio o di struttura pubblica competente in materia, può essere disposta l'erogazione di un contributo straordinario entro il limite di € 300,00, in relazione al motivo del bisogno, il cui fondo deve essere previsto in bilancio ad apposito capitolo.

C. Assistenza economica finalizzata in cambio di attività socialmente utili

La somma da destinare per tale finalità viene stabilita nella relazione previsionale e programmatica.

Possono accedere quei nuclei che non possiedono alcuna casa di abitazione o ne possiedono una di modeste condizioni, e hanno un' ISE inferiore al minimo vitale (Nella determinazione del minimo vitale si terrà conto dell'indennità d'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e qualsiasi altro tipo d'indennità o emolumenti) come determinato al precedente art. 14. *

La domanda, salvi casi eccezionali, deve essere compilata dal capo famiglia sul modello predisposto dall'Ufficio competente, corredato da attestazione ISEE e fotocopia della carta d'identità.

Il periodo di presentazione va dal 10 gennaio al 10 ottobre di ogni anno.

L'Ufficio competente verificati, attraverso accertamenti, anche, dei VV.UU., la composizione del nucleo e i bisogni assistenziali, ne propone l'intervento.

Il soggetto richiedente o uno dei maggiorenni componenti il nucleo, viene impegnato in lavori di pubblica utilità (pulizia e lavori di tinteggiatura degli edifici pubblici, scuole, uffici comunali, manutenzione del verde pubblico, assistenza sugli scuolabus, cimiteri, pulizia strade, altri lavori manuali, etc.) attraverso progetti personalizzati e sulla base di una graduatoria da redigere secondo i criteri appresso indicati. Non è soggetto a prestare attività lavorativa quell'assistito unico componente il nucleo familiare che per età e condizioni fisiche non è idoneo, in tal caso si ricorre all'erogazione di un contributo straordinario.

Modello per la compilazione della graduatoria:

- Soggetti con problematiche legate alla tossicodipendenza, alcolismo, o con disabilità lievi seguiti dai servizi socio-sanitari territoriali e comunque muniti di apposita certificazione di idoneità assistenzialepunti 7
- Ragazze madri.....punti 7
- Nuclei familiari con almeno un figlio minore.....punti 6
- Per ogni minore, oltre il primo, presente nel nucleo..... punti 2
- Per ogni soggetto disoccupato presente nel nucleo.....punti 5

-Soggetti separati, divorziati e vedovi non risposati..... punti 3

-Soggetti titolari di contratti di locazione.....punti 2

-Nuclei familiari con un soggetto portatore di handicap grave.....punti 6

A parità di punteggio la graduatoria terrà conto dell'I.S.E.E.

La graduatoria, stilata tra tutte le domande pervenute nell'arco di un mese, viene approvata con deliberazione del Capo Area entro il mese successivo alla presentazione ed aggiornata mensilmente con le domande pervenute negli altri mesi.

Il soggetto che non dovesse rientrare in assistenza nel mese di riferimento, perché il numero mensile di ore di lavoro è esaurito, concorre alla graduatoria del mese successivo e fino a quando tutti i nuclei familiari non abbiano beneficiato di almeno un turno, nessun nucleo può essere inserito in assistenza temporanea finalizzata per la seconda volta, fino ad esaurimento della graduatoria.

Il soggetto inserito in "assistenza temporanea finalizzata" viene erogato un contributo mensile di € 1.000,00 e l'attività lavorativa che dovrà prestare per due ore giornaliere, per cinque giorni la settimana in un massimo di tre turni non continuativi di non oltre tre mesi ciascuno nell'arco dell'anno.

Il soggetto inserito in "assistenza temporanea finalizzata" non potrà più ripresentare istanza nello stesso mese, né in futuro, ritenendo quanto sopra detto.

La Amministrazione comunale e il personale da avviare al servizio non si viene ad instaurare alcuna relazione di subordinazione di impiego: i soggetti interessati dovranno stipulare con questo Comune un contratto di "protocollo" disciplinare, come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del c.c. avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A. non soggette ad I.V.A. in quanto occasionali e mirate a prestare una particolare forma di assistenza".

Il Comune dovrà stipulare a favore dei soggetti impiegati idonea polizza assicurativa infortuni e INAIL, oltre, se ritenuta necessaria, la polizza di responsabilità civile verso terzi per l'attività lavorativa.

Il Responsabile dei servizi sociali dovrà porre in essere gli atti gestionali (determina di approvazione dell'attività ed avviamento attività con relativo impegno di spesa, raccolta istanza, individuazione del beneficiario attraverso il servizio sociale etc.).

Alle attività svolte gli uffici competenti sono i depositari del calendario di servizio e del registro presenze, le assenze vanno recuperate. Gli uffici competenti sono incaricati della verifica dell'attività lavorativa resa dall'assistito.

Reunioni operative vengono organizzate tra gli operatori del Comune e gli avviati al rapporto di assistenza economica finalizzata al fine di dare programmi sempre più qualificati e meglio rispondenti ai bisogni di ciascun cittadino.

Di Assistenza abitativa

L'intervento si concretizza in tre soluzioni:

1) Contributo per pagamento canone di locazione; il canone deve essere quello definito dalle normative vigenti in materia, il limite massimo dell'intervento viene annualmente stabilito dalla relazione previsionale e programmatica. Il contributo mensile del canone da erogare deve essere pagato al proprietario dell'immobile locato;

Contributo per spese di luce e riscaldamento, nel limite annualmente stabilito come sopra;

Contributo per provvedere ad urgenti riparazioni (infiltrazioni d'acqua e sistemazione servizio idrico) nella misura massima equivalente al contributo di un anno di locazione, a quei nuclei che possiedono la sola casa di abitazione rispondente al minimo di abitabilità richiesto dal regolamento edilizio comunale e che per particolari situazioni socio economiche non sono in grado di realizzarle. Il Comune, può anche intervenire con i propri operai.

Provvedere all'assistenza abitativa nelle forme sopraccitate quei nuclei residenti da almeno un Comune di Rodi Milici con un'I.S.E. che non supera il minimo vitale e che non possiedono altri beni.

Le richieste vanno presentate su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate di contratto di locazione registrato. I beneficiari di cui al punto 1 e 3 debbono prestare in attività lavorativa con le stesse modalità di coloro che usufruiscono dell'assistenza economica

Assistenza economica finalizzata a famiglie di detenuti ed assistenza post penitenziaria

con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata.

Assistenza di generi di prima necessità

Il Servizio Sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare in difficoltà economico, si provvederà alla fornitura di generi alimentari di prima necessità in tutto o parziale delle forme di assistenza economica.

La fornitura di detti prodotti viene ordinata a ditte locali prescelte attraverso le procedure stabilite dalle normative vigenti, in materia di fornitura di beni.

La fornitura di beni va effettuata dalla ditta aggiudicataria tramite buoni da staccarsi da un registro a doppia copia firmati dal responsabile del servizio competente per materia.

Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento in materia, la ditta incaricata della fornitura, le generalità del beneficiario. La ditta prescelta, ad avvenuta consegna del materiale indicato nel buono, trattiene quest'ultimo, sottoscritto dal beneficiario a conferma della merce ricevuta, per allegarlo alla fattura che emetterà all'Ente alla fine del mese cui si riferisce il periodo di assistenza.

I beneficiari di tale intervento dovranno prestare l'attività lavorativa così come previsto per l'assistenza economica finalizzata.

Contributo ai farmaci non mutuabili non coperti dal SSN.

Per accedere a tale contributo i cittadini che hanno un'ISEE non superiore al minimo vitale. Il contributo è annuale e viene erogato nella misura massima del 50% delle spese sostenute e, in ogni caso, fino a un massimo di € 250,00 previa presentazione di scontrini fiscali.

Le domande devono essere presentate dall'1 al 15 Luglio di ogni anno su modelli predisposti dal servizio competente, corredate dalla attestazione ISEE, . Di tutte le domande pervenute viene redatta una graduatoria in base all'ISEE. L'atto deliberativo, relativo agli aventi diritto al contributo, per l'ammontare stabilito dal programma annuale, viene approvato entro dicembre.

Contributo ex ENAOLI, ANMIL ed INAIL

È erogata con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata.

ART. 20

Assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali

Al fine di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili e anziani nella famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e attribuendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o soggetti dimessi da strutture residenziali.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to T. Celi

Il Consigliere anziano

F.to S. Caccamo

Il Segretario Comunale

F.to M. Margariti

E' copia conforme per uso
amministrativo

Li 26.05.2010.

Il Segretario Comunale
(M. Margariti)

(M. Margariti)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
Pretorio il giorno 26.05.2010 col n° ..322..... del registro
pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Li. 26.05.2010.

F.to L'Addetto
(D. Maio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al

F.to L'Addetto
(D. Maio)

F.to Il Segretario Comunale
(M. Margariti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

F.to Il Segretario Comunale
(M. Margariti)

E' Copia conforme all'originale, li.....

Il Segretario Comunale



COMUNE DI RODI' MILICI

PROVINCIA DI MESSINA

N. 30 Reg. Delib.

Del 09.12.2010

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2005 – “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati – Art. 13 della L.R. n. 10/1991.

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di dicembre alle ore 19,10 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 l.r. 6.3.1986, n. 9, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
CELI TINDARO	SI	MAJO GIUSEPPE	SI	CALAMONERI FABIO	SI
CACCAMO SANTO	SI	MUNAFO' ANTONINO	SI	PIRRI FABIO	SI
COPPOLINO CARMELO	SI	COPPOLINO SABRINA	NO	SCARDINO SALVATORE	SI
PALANO FILIPPO	SI	ZANGHI' GIUSEPPA	SI	STRACUZZI CARMELO	SI

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 1 Presenti n. 11 Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della l.r. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza l'Avv. Celi Tindaro, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margariti Maria.

La seduta è pubblica.

Partecipa il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 142/90, recepito dalla l.r. n. 48/91, così come modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30 del 23 dicembre 2000.

IL PRESIDENTE

Il Presidente, dà lettura della proposta inerente l'oggetto, quindi dichiara aperta la discussione.

Tenuto conto che non ci sono richieste di intervento, invita i Consiglieri a volere procedere a votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE


Vista la proposta di deliberazione oggettivata con i relativi allegati che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;

Visto L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

Con **7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (il gruppo di minoranza)** espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Modifica delibera C.C. n. 12 del 28.04.2005 - Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati - Art. 13 della L.R. n. 10/1991.**" che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.





COMUNE DI RODI' MILICI

Provincia di Messina

-*-

Area Amministrativa

.....
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Sindaco .-.-

Oggetto : Modifica delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2005 – “Regolamento per la concessione di, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati – Art. 13 della L.R. n. 10/1991.-

Premesso, che, con delibera di C.C. n. 12 del 28.04.2005 è stato approvato il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;

Ritenuto, che, per renderlo più funzionale alle intervenute esigenze si rende necessario apportare una modifica al regolamento precitato ;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

PROPONE DI DELIBERARE

Modificare l’art. 19 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati approvato con deliberadi di C.C. n. 12 del 28.04.2005 e successive modifiche ed integrazioni come segue:

al periodo: “Al soggetto inserito in “assistenza temporanea finalizzata” viene erogato un contributo mensile di € 300,00 per l’attività lavorativa che dovrà prestare per due ore giornaliere, per cinque giorni la settimana e per un massimo di tre turni non continuativi di non oltre tre mesi ciascuno nell’arco dell’anno”, vengono cassate le parole: “non continuativi”.

Il Responsabile del Procedimento

Il Sindaco

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO
DALLA L.R. N. 48/91, COSI' COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000 E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO

AREA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile dell'Area, Sig. Maio Pietro, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime
parere FAVOREVOLE

il 02 DIC. 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area, Rag. Munafò Concetto, per quanto concerne la regolarità contabile,
esprime parere FAVOREVOLE

Attestando la prenotazione dell'impegno all'intervento..... ex Cap.....

SOMME DISPONIBILE.....EURO.....

SOMMA DA PRENOTARE

PER L'IMPEGNO CON LA PRESENTEEURO.....

SOMMA RESIDUA.....EURO.....

il 02 DIC. 2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA



ART. 19

Soggetti in condizioni di bisogno

A. Assistenza economica straordinaria

Essa rappresenta un intervento economico "*una tantum*" rivolto a soggetti e/o nuclei, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale di rilevante gravità o di disagio derivato da decesso di un congiunto, unico percettore di reddito, da fatto delittuoso rilevante, da malattia grave, e/o intervento chirurgico che comporti spese particolarmente costose, non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale o d'Assicurazione, protesi e/o terapie costose e prolungate non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o d'Assicurazione, improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo - sfratto esecutivo, non per morosità, ordinanza di sgombero, dimissione dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria, grave handicap fisico accompagnato da condizioni d'insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza costituzionale, improvvisa perdita, a causa di eventi calamitosi, di mezzi di sostentamento in lavoratori autonomi non coperti da polizze assicurative, e/o altra emergenza sociale.

Possono presentare istanza di contributo straordinario i nuclei con ISE (indicatore situazione economica determinata ai sensi del D.L.vo 109 del 31/03/1998 e successive modifiche) non superiore ad €. 20.000,00 per tutti i casi che riguardano la salute della persona e non superiore a €. 10.000,00 per tutti gli altri casi.

Tali limiti dovranno essere annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT.

In presenza di più domande viene compilata una graduatoria di tutte le istanze pervenute nel mese tenendo conto dell'ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente).

Le domande debbono pervenire sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio competente.

Il contributo viene erogato, se il richiedente ne ha i requisiti, entro sessanta giorni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Per l'istruttoria e la vigilanza si applicano le norme contenute nell'art. 18.

B. Assistenza economica straordinaria urgente o di emergenza

Per fare fronte ad esigenze di particolare emergenza, con determina sindacale, su richiesta dell'interessato debitamente verificata dall'Ufficio Servizi Sociali e dai VV.UU., o a seguito di

specifica proposta di tale Ufficio o di struttura pubblica competente in materia, può essere disposta l'erogazione di un contributo straordinario entro il limite di € 300,00, in relazione al motivo del bisogno, il cui fondo deve essere previsto in bilancio ad apposito capitolo.

C. Assistenza economica finalizzata in cambio di attività socialmente utili

La somma da destinare per tale finalità viene stabilita nella relazione previsionale e programmatica.

Possono accedere quei nuclei che non possiedono alcuna casa di abitazione o ne possiedono una di modeste condizioni, e hanno un' ISE inferiore al minimo vitale (Nella determinazione del minimo vitale si terrà conto dell'indennità d'invalidità civile, dell'indennità di accompagnamento e qualsiasi altro tipo d'indennità o emolumenti) come determinato al precedente art. 14.

La domanda, salvi casi eccezionali, deve essere compilata dal capo famiglia sul modello predisposto dall'ufficio competente, corredato da attestazione ISEE e fotocopia della carta d'identità.

Il periodo di presentazione va dal 10 gennaio al 10 ottobre di ogni anno.

L'ufficio competente verificati, attraverso accertamenti, anche, dei VV.UU., la composizione anagrafica del nucleo e i bisogni assistenziali, ne propone l'intervento.

Il soggetto richiedente o uno dei maggiorenni componenti il nucleo, viene impegnato in lavori di pubblica utilità (pulizia e lavori di tinteggiatura degli edifici pubblici, scuole, uffici comunali, manutenzione del verde pubblico, assistenza sugli scuolabus, cimiteri, pulizia strade, altri lavori manuali, etc.) attraverso progetti personalizzati e sulla base di una graduatoria da redigere secondo i criteri appresso indicati. Non è soggetto a prestare attività lavorativa quell'assistito unico componente il nucleo familiare che per età e condizioni fisiche non è idoneo, in tal caso si ricorre all'erogazione di un contributo straordinario.

Criteri per la compilazione della graduatoria:

- Soggetti con problematiche legati alla tossicodipendenza, alcolismo, o con disabilità lievi seguiti dai servizi socio-sanitari territoriali e comunque muniti di apposita certificazione di idoneità sanitariapunti 7
- Ragazze madri.....punti 7
- Nuclei familiari con almeno un figlio minore.....punti 6
- Per ogni minore, oltre il primo, presente nel nucleo..... punti 2

- Per ogni soggetto disoccupato presente nel nucleo.....punti 5

comande pervenute negli altri mesi.

Il nucleo che non dovesse rientrare in assistenza nel mese di riferimento, perché il numero mensile degli assistiti è saturo concorrerà nella graduatoria del mese successivo e fino a quando tutti i nuclei aventi diritto non abbiano beneficiato di almeno un turno, nessun nucleo può essere inserito in assistenza temporanea finalizzata per la seconda volta, fino ad esaurimento della graduatoria.

Al soggetto inserito in "assistenza temporanea finalizzata" viene erogato un contributo mensile di € 300,00 per l'attività lavorativa che dovrà prestare per due ore giornaliere, per cinque giorni la settimana e per un massimo di tre turni ~~non-continuativi~~ di non oltre tre mesi ciascuno nell'arco dell'anno.

Il nucleo che entra in "assistenza temporanea finalizzata" non potrà più ripresentare istanza nello stesso anno fermo restando quanto sopra detto.

Fra l'Amministrazione comunale e il personale da avviare al servizio non si viene ad instaurare alcun rapporto di subordinazione di impiego: i soggetti interessati dovranno stipulare con questo Comune un apposito protocollo - disciplinare, come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 del c.c. avente per oggetto "prestazioni lavorative a favore della P.A. non soggette ad I.V.A. in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza".

Questo Comune dovrà stipulare a favore dei soggetti impiegati idonea polizza assicurativa infortuni presso l'INAIL, oltre, se ritenuta necessaria, la polizza di responsabilità civile verso terzi per l'attività espletata;

Il Responsabile dei servizi sociali dovrà porre in essere gli atti gestionali (determina di approvazione graduatoria ed avviamento attività con relativo impegno di spesa, raccolta istanza, individuazione soggetti attraverso il servizio sociale etc.).

In base alle attività svolte gli uffici competenti sono i depositari del calendario di servizio e del registro delle presenze, le assenze vanno recuperate. Gli uffici competenti sono incaricati della verifica dell'attività lavorativa resa dall'assistito.

Riunioni operative vengono organizzate tra gli operatori del Comune e gli avviati al rapporto di assistenza economica finalizzata al fine di dare programmi sempre più qualificati e meglio rispondenti ai bisogni di ciascun cittadino.

D. Assistenza abitativa

L'intervento si concretizza in tre soluzioni:

- 1) Contributo per pagamento canone di locazione; il canone deve essere quello definito dalle normative vigenti in materia, il limite massimo dell'intervento viene annualmente stabilito dalla relazione previsionale e programmatica. Il contributo mensile del canone da erogare deve essere pagato al proprietario dell'immobile locato;
- 2) Contributo per spese di luce e riscaldamento, nel limite annualmente stabilito come sopra;
- 3) Contributo per provvedere ad urgenti riparazioni (infiltrazioni d'acqua e sistemazione servizio igienico) nella misura massima equivalente al contributo di un anno di locazione, a quei nuclei che possiedono la sola casa di abitazione rispondente al minimo di abitabilità richiesto dal regolamento edilizio comunale e che per particolari situazioni socio economiche non sono in grado di realizzarle. Il Comune, può anche intervenire con i propri operai.

Possono accedere all'assistenza abitativa nelle forme sopraccitate quei nuclei residenti da almeno un anno nel comune di Rodì Milici con un'I.S.E. che non supera il minimo vitale e che non possiedono beni immobili.

Le domande vanno presentate su appositi modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate di copia del contratto di locazione registrato. I beneficiari di cui al punto 1 e 3 debbono prestare in cambio attività lavorativa con le stesse modalità di coloro che usufruiscono dell'assistenza economica finalizzata.

E. Assistenza economica finalizzata a famiglie di detenuti ed assistenza post penitenziaria

Viene erogata con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata.

F. Fornitura di generi di prima necessità

Su proposta del Servizio Sociale e qualora sia ritenuta la soluzione migliore per garantire al nucleo familiare il necessario, si provvederà alla fornitura di generi alimentari di prima necessità in sostituzione totale o parziale delle forme di assistenza economica.

La fornitura di detti prodotti viene ordinata a ditte locali prescelte attraverso le procedure stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti, in materia di fornitura di beni.

Il beneficiario dell'intervento di assistenza economica finalizzata deve essere iscritto al nucleo familiare nel periodo di assistenza. I beneficiari di tale intervento dovranno prestare l'attività lavorativa così come previsto per l'assistenza economica finalizzata.

G. Contributo su farmaci non mutuabili non coperti dal SSN.

Possono accedere a tale contributo i cittadini che hanno un'ISEE non superiore al minimo vitale. Il contributo è annuale e viene erogato nella misura massima del 50% delle spese sostenute e, comunque fino a un massimo di € 250,00 previa presentazione di scontrini fiscali.

Le domande devono essere presentate dall'1 al 15 Luglio di ogni anno su modelli predisposti dall'ufficio competente, corredate dalla attestazione ISEE, . Di tutte le domande pervenute viene stilata una graduatoria in base all'ISEE. L'atto deliberativo, relativo agli aventi diritto al contributo secondo l'ammontare stabilito dal programma annuale, viene approvato entro dicembre.

H. Assistenza ex ENAOLI, ANMIL ed INAIL

Viene erogata con le stesse modalità già espresse per l'assistenza economica finalizzata.

ART. 20

Servizio di assistenza economica integrativa per nuclei con minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali

Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili e anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o soggetti dimessi da strutture residenziali.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to T. Celi

Il Consigliere anziano

F.to S. Caccamo

Il Segretario Comunale

F.to M. Margariti

E' copia conforme per uso
amministrativo

Li 10.12.2010.

Il Segretario Comunale
(M. Margariti)

(M. Margariti)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
Pretorio il giorno 10.12.2010 col n° 309..... del registro
pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Li. 10.12.2010.

F.to L'Addetto
(D. Maio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al

F.to L'Addetto
(D. Maio)

F.to Il Segretario Comunale
(M. Margariti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva il

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.

F.to Il Segretario Comunale
(M. Margariti)

E' Copia conforme all'originale, li.....

Il Segretario Comunale